

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (81)231

Vol. 1981/0084

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(81) 231 def.


Strasburgo, 14 maggio 1981

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) DEL CONSIGLIO

relativo all'adeguamento dei coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(81) 231 def.



MOTIVAZIONE

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'adeguamento dei coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee (art. 65, par. 2 dello statuto dei funzionari)

Dal luglio 1971, basandosi sull'articolo 65, paragrafo 2 dello statuto e sui metodi di calcolo delle retribuzioni approvati rispettivamente il 23 marzo 1972 e il 29 giugno 1976, il Consiglio ha deciso di procedere a ritocchi intermedi delle retribuzioni onde adeguarle all'evoluzione del costo della vita.

Anche quest'anno l'evoluzione sensibile del costo della vita accertato in numerosi paesi, sedi di servizio, induce a prendere in considerazione le possibilità di procedere a ritocchi delle retribuzioni per il periodo di riferimento considerato per l'esame annuale. Infatti senza questi ritocchi verrebbe chiaramente a cadere l'equivalenza del potere d'acquisto garantita a tutti i funzionari e prevista dall'articolo 64 dello statuto.

I servizi competenti della Commissione, in collegamento con l'OCSE e i servizi statistici delle Nazioni Unite, hanno compilato le statistiche relative al periodo di riferimento.

Gli indici di evoluzione del costo della vita al 31 dicembre 1980 (base giugno 1980 = 100) si situano nei vari paesi, al livello indicato nella colonna B della tabella riportata alla pagina seguente.

Gli aumenti particolarmente consistenti che si rilevano in detta tabella per alcuni paesi, vicini e perfino superiori al 10% d'aumento in sei mesi, militano a favore di un ritocco trimestrale intermedio, le cui cifre figurano nella colonna A della tabella citata.

Gli articoli 1, 2 e 3 del progetto di regolamento allegato presentano i nuovi coefficienti correttivi risultanti da questi ritocchi e applicabili rispettivamente a decorrere dal 1° ottobre 1980 e dal 1° gennaio 1981.

.../...

TABELLA

	<u>A</u>	<u>B</u>
Belgio		104,6 (1)
Danimarca		104,8
RF di Germania		101,6 (1)
Francia		105,9 (1)
Irlanda		106,1 (2)
Italia	105,1	110,5 (1)
Lussemburgo		-
Paesi Bassi		102,8 (1)
Regno Unito		103,7 (1)
Svizzera		102,2
USA		104,4
Canada		105,4
Giappone		101,3
Grecia	105,0	110,3
Turchia	109,7	120,3 (1)
Spagna		106,8
Portogallo		108,7
Venezuela	105,8	111,9
Austria		102,1
Tailandia		102,7
Cile	107,1	114,7
Australia		104,0
Iugoslavia	107,4	115,4
Algeria		- (4)
Marocco		106,5
Tunisia		106,2
Egitto		101,6 (3)
Siria		- (4)
Giordania		101,9
Libano		- (4)
Israele	124,9	156,0

(1) Indici comuni.

(2) Periodo maggio 1980-novembre 1980.

(3) Indici provvisori.

(4) Gli indici saranno trasmessi in un secondo tempo.

DEL

relativo all'adeguamento dei coefficienti correttivi applicabili
alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli
altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione
unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime ap-
plicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento
(CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), modificati da ultimo dal regolamento
(CEE, Euratom, CECA) n. 397/81 (2), in particolare l'articolo 64, l'ar-
ticolo 65, paragrafo 2, e l'articolo 82 di detto statuto, nonché l'arti-
colo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a causa dell'aumento sensibile del costo della vita
verificatosi successivamente all'entrata in vigore del regolamento
(CEE, Euratom, CECA) n. 397/81 in vari paesi, sedi di servizio dei fun-
zionari e degli altri agenti delle Comunità europee nel corso del se-
condo semestre 1980, è opportuno adeguare con decorrenza dal 1° genna-
io 1981 i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni ed
alle pensioni dei funzionari ed altri agenti;

.../...

(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2) GU L 46 del 19.2.1981, pag. 1.

considerando che un adeguamento trimestrale con decorrenza dal 1° ottobre 1980 è necessario anche per alcuni paesi in cui l'aumento del costo della vita è stato particolarmente elevato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Con decorrenza dal 1° ottobre 1980, i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio in uno dei paesi sotto menzionati sono fissati come segue:

Italia	79,1
Grecia	85,3
Turchia	73,7
Venezuela	130,1
Cile	132,4
Iugoslavia	93,7
Israele	128,3.

2. Con decorrenza dal 1° ottobre 1980 i coefficienti correttivi applicabili alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, sono fissati come segue:

Italia	79,1.
--------	-------

Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese situato fuori delle Comunità, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 2

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1981, i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi sotto menzionati sono fissati come segue:

Belgio	104,6
Danimarca	109,7

RF di Germania	100,2
Francia	102,9
Irlanda	77,9
Italia	83,1
Lussemburgo	104,6
Paesi Bassi	99,4
Regno Unito	89,2
Svizzera	116,4
New York	113,6
Washington	105,1
Canada	92,4
Giappone	135,9
Grecia	89,6
Turchia	80,8
Spagna	100,3
Portogallo	74,9
Venezuela	137,6
Austria	106,1
Tailandia	124,1
Cile	141,8
Australia	110,1
Iugoslavia	100,6
Algeria	-
Marocco	122,4
Tunisia	110,0
Egitto	125,5
Siria	-
Giordania	140,5
Libano	-
Israele	160,2

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1981, il coefficiente correttore applicabile alla pensione a norma dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, è fissato come segue, secondo il paese delle Comunità nel quale il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio:

.../...

Belgio	104,6
Danimarca	109,7
RF di Germania	100,2
Francia	102,9
Irlanda	77,9
Italia	83,1
Lussemburgo	104,6
Paesi Bassi	99,4
Regno Unito	89,2.

Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra menzionati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello stabilito per il Belgio.

Articolo 3

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1981, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione delle persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 (1) sono fissati come segue:

Belgio	107,1
Danimarca	126,6
RF di Germania	101,1
Francia	111,1
Irlanda	81,0
Italia	97,3
Lussemburgo	107,1
Paesi Bassi	102,3
Regno Unito	83,7
Svizzera	124,1

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1981, i coefficienti correttori applicabili alla pensione ed alle indennità corrisposte alle persone di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 160/80 sono fissati come segue:

.../...

(1) GU L 20 del 26.1.1980, pag. 11.

Belgio	107,1
Danimarca	126,6
RF di Germania	101,1
Francia	111,1
Irlanda	81,0
Italia	97,3
Lussemburgo	107,1
Paesi Bassi	102,3
Regno Unito	83,7.

Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli sopra menzionati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello stabilito per il Belgio.

Articolo 4

Gli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 397/81 sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 1981, ad eccezione dei coefficienti correttori menzionati all'articolo 1 del presente regolamento, che sono abrogati con decorrenza dal 1° ottobre 1980.

Articolo 5

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente